

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CORPO BANDISTICO CITTA' DI LENDINARA A.P.S."**

**ART. 1 - (Denominazione e sede)**

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "CORPO BANDISTICO CITTA' DI LENDINARA A.P.S.". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apertita e aconfessionale.
2. L'associazione ha sede legale in via Monte Grappa n. 31 nel comune di LENDINARA.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.


**ART. 2 - (Finalità e attività)**

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.  
L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'esercizio di qualunque iniziativa attinente lo sviluppo dell'arte musicale. In particolare si propone di recuperare le antiche tradizioni musicali del territorio.
2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
  - educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come previsto dalla lett. d) dell'art.5 del D.Lgs. 117 del 2017;
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, come previsto dalla lett. i) dell'art.5 del D.Lgs. 117 del 2017;
  - formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa, come previsto dalla lett. l) dell'art.5 del D.Lgs. 117 del 2017.
3. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione gestirà una scuola di musica aperta a tutti, avente lo scopo di creare un complesso di strumentisti che disimpegni i vari servizi musicali pubblici e privati e si esibisca in concerti nel Comune di Lendinara ed in altre località.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

**ART. 3 - (Ammissione degli associati)**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato che, nei successivi 60 giorni dalla comunicazione, può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di associati:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;



ALLEGATO all'atto regio il 10 2 NOV. 2022

al N. 1504 Mod. S3

Firma su delega del Direttore Provinciale Luciano Mercurio

sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;  
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

4. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

#### **ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)**

1. Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati, di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17, di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

2. Gli associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, a frequentare i locali dell'Associazione, ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione e alle pubblicazioni dell'Associazione.

3. Gli associati devono versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli associati svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5 - (Volontario e attività di volontariato)**

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **ART. 6 - (Recesso ed esclusione dell'associato)**

1. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### **ART. 7 - (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Vice presidente,
- Organo di Controllo,
- Collegio dei Revisori dei Conti,
- Collegio dei Probiviri.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 8 - (Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
5. L'Assemblea straordinaria è convocata:
  - a) Dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
  - b) Su richiesta scritta o del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei Soci.

#### **ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il Collegio dei Probiviri e, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 10 - (Validità assemblee)**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.
3. L'Assemblea ordinaria delibera con voto favorevole della metà più uno dei presenti e rappresentati per delega. Le deliberazioni sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

#### **ART. 11 - (Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
2. I consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
3. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un massimo di 3 membri, con gli associati che secondo i risultati delle elezioni, seguiranno immediatamente i membri eletti.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati dalla legge all'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
  - attua le deliberazioni dell'assemblea;
  - predispone il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  - predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
  - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
  - disciplina l'ammissione degli associati,
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
7. Il Consiglio decide l'importo della quota sociale annuale e può deliberare rimborsi relativi alla segreteria, per spese sostenute, dimostrate dai singoli e preventivamente autorizzate dal Presidente o da un suo delegato.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

#### **ART. 12 - (Presidente)**

1. Il Presidente è eletto, a votazione segreta dal Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto per n. 3 mandati.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; è assistito dal Segretario.

#### **ART. 13 - (Vice Presidente)**

1. Il Vice Presidente, eletto con le stesse modalità di nomina del Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

#### **ART. 14 - (Segretario)**

1. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli Uffici.
2. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

#### **ART. 15 - (Organo di controllo)**

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 16 – (Collegio dei Revisori di Conti)**

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da revisori contabili iscritti al relativo registro.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Dura in carica 3 anni.
3. Nel loro seno viene nominato il Presidente del Collegio dei Revisori.
4. I revisori dei conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 17 - (Collegio dei Probiviri)**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie fra i Soci, nei limiti di legge.

#### **ART. 18 - (Libri sociali)**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati o aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali delle adunanze dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata in forma scritta al Consiglio Direttivo o all'organo che detiene il libro.

#### **ART. 19 - (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - quote associative;
  - contributi pubblici e privati;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rendite patrimoniali;
  - attività di raccolta fondi;
  - rimborsi da convenzioni;
  - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

#### **ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 21 - (Rendiconto economico-finanziario)**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 22 - (Bilancio sociale)**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 23 - (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)**

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 24 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 25 - (Disposizioni finali)**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs. N. 117/2017 e successive modifiche e i principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei fini statutari, può aderire ad organismi regionali e/o nazionali di categoria.

#### **ART. 26 - (Norme transitorie)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. I componenti del Collegio dei revisori dei conti istituito sulla base di quanto previsto dal previgente statuto rimarranno in carica fino alla loro naturale scadenza. Successivamente, verrà nominato un Collegio dei Revisori dei Conti solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

